



COMUNE DI GALLESE

Provincia di Viterbo

Deliberazione del Consiglio Comunale

NR. 17 DEL 30-04-2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE . LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **Aprile**, alle ore **19:00**, presso la SALA CONSIGLIO, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di Legge, in seduta ordinaria in prima convocazione;

Risultano all'appello nominale:

	Presente	Assente
PIERSANTI DANILO	X	
CUTIGNI ROBERTO	X	
RANFONE ROBERTO	X	
MARANI MICHELA	X	
MANCINI ANTONIO	X	
SALERNO MICHELA	X	
LATINI AMEDORO	X	
MANNO DONATELLA	X	
CIOCCHETTI EDOARDO	X	
ACHILLI GABRIELE MARIA		X
SALINI CLORINDA		X

Numero totale **PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2**

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott. PAMELA CIALONI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio dott. DONATELLA MANNO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Consiglio Comunale si riunisce in modalità telematica nelle forme previste dall'art. l'art. 73 del D.L. n. 18/2020, giusto decreto del Presidente del Consiglio Comunale del 02.11.2020.

Tutti i partecipanti sono collegati telematicamente.

Si dà atto che la piattaforma telematica utilizzata permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Presidente del Consiglio Comunale e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze;

che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella discussione.

Tutti i partecipanti dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il collegamento telematico assicura qualità di collegamento da remoto sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che:
- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*
- CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dal Regolamento per l'applicazione del COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 approvato, con delibera di Consiglio Comunale n.63 del 18/12/1998 e ss.mm.ii
- VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*
- VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che si compone di 22 articoli;
- RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone al fine di definire le regole per l'applicazione del nuovo canone di concessione, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, tenuto conto del limite di crescita tariffaria imposta dallanorma;
- RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.
- VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei*

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

- VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.
- RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale dei mercati non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie
- RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

• VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021".*
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 ha prorogato al 31 marzo 2021 e poi al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per l'esercizio 2021;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni

- Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, dai responsabili dei servizi sia in ordine alla regolarità tecnica che contabile
- DATO ATTO del parere favorevole dell'organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012 allegato B)

Con la seguente votazione palese, per alzata di mano:

Votanti 9; Favorevoli 9, unanimità,

Stessa votazione per la immediata esecutività;

DELIBERA

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di approvare il *Regolamento del Canone di Concessione per l'Occupazione delle Aree e degli Spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a Mercati realizzati anche in strutture attrezzate* ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837-845 , composto di n. 22 articoli riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
- di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto

delle disposizioni del TUEL;

- di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
- di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone di concessione dei mercati decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

ECONOMICO-FINANZIARIO:

Visto Il Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. 276/2000, esprime il proprio parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della proposta di Deliberazione di cui all'oggetto

Gallese, li 28-04-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA PAMELA ROSSI

ECONOMICO-FINANZIARIO:

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, esprime il proprio parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della proposta di Deliberazione di cui all'oggetto.

Gallese, li 28-04-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA PAMELA ROSSI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Dr. DONATELLA MANNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. PAMELA CIALONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

☐ Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è affissa all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. PAMELA CIALONI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐ certifico che questa deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

☐ certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-04-2021 perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Gallese, li 30-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. PAMELA CIALONI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.